

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 10 GENNAIO 2025, N. 158,

RESA DAL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE, SEZ. IV, NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. 1433/2024

I sottoscritti Avv.ti Prof. Diego Vaiano (C.F.VNADGI67T23F839N; FAX 06.6874870; PEC diegovaiano@ordineavvocatiroma.org), Alvise Vergerio di Cesana (C.F. VRGLVS67B23H501C; FAX 06.6874870, PEC alvisevergeriodicesana@ordineavvocatiroma.org) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it), difensori della Dott.ssa **La Barba Laura** (C.F. LBRLRA87H62G273H), nata il 22.06.1987, a Palermo (PA), e residente in via Empedocle Restivo, n. 4, Palermo (PA), CAP 90144, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza del 10 gennaio 2025, n. 158, resa dal Consiglio di Stato, Sez. Quarta, nel giudizio R.G. n. 1433/2024,

AVVISANO CHE

1. **Nominativo della parte appellante:** l'appellante è la sig.ra La Barba Laura (C.F. LBRLRA87H62G273H);
2. **Indicazione dell'Amministrazione appellata:** il ricorso in appello è stato presentato contro: Commissione Interministeriale Ripam; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, costituiti in giudizio; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura; Avvocatura Generale dello Stato; Commissione esaminatrice del concorso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;
3. **Estremi degli atti impugnati in primo grado:**
 - il provvedimento del 19 aprile 2023, pubblicato sul sito *web* dell'Amministrazione resistente, con cui quest'ultima ha proceduto a rettificare la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente

amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 6202, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso, e per un quesito errato all'interno del suo questionario prova;

- la graduatoria rettificata dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella parte in cui non include l'odierna ricorrente, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i diplomi di laurea in suo possesso, e per un quesito errato all'interno del suo questionario prova;

- la graduatoria rettificata degli idonei del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 6202, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso, e per un quesito errato all'interno del suo questionario prova;

- il provvedimento del 24 febbraio 2023, pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non

dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 6099, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso e per un quesito errato all'interno del suo questionario prova;

- la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 6099, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso e per un quesito errato all'interno del suo questionario prova;

*- la graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i diplomi di laurea in suo possesso e per un quesito errato all'interno del suo questionario prova;*

- il punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria finale da parte ricorrente, pari a 25,75, inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione del titolo di laurea, nonché dalla presenza di un quesito errato all'interno del suo questionario prova;

- il punteggio numerico, pari a 1,75 punti, assegnato a parte ricorrente per i titoli dalla stessa dichiarata in sede di domanda di partecipazione, viziato dalla mancata attribuzione di almeno +1 punti per il diploma di laurea magistrale in giurisprudenza;

- l'esito della prova scritta del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*», sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito errato;
- il punteggio numerico pari a 24 assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla erronea somministrazione del quesito n. 23;
- il questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 23 del correttore e del foglio risposte;
- i verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 23 del questionario di parte ricorrente;
- i verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove occorra e per quanto di interesse, le Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- ove esistente, il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso *de quo*;
- ove occorra e per quanto di interesse, l'art. 7 del bando di concorso, nella misura in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- il verbale n. 15 del 5 ottobre 2022 con cui l'Amministrazione ha stabilito i criteri per la valutazione dei titoli di studio dei candidati, con particolare riferimento ai diplomi di laurea;

- il/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla valutazione dei diplomi di laurea;
- il bando del concorso *de quo*, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

4. **Provvedimento giurisdizionale impugnato in appello:** l'appello è volto alla riforma della sentenza resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. IV Ter, 27 dicembre 2023, n. 19747, non notificata, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso iscritto sub r.g. n. 6887/2023;
5. **Sintetica indicazione dei motivi di ricorso:** con il ricorso di primo grado (TAR Lazio - Roma, Sez. IV Ter, r.g. 6887/2023) è stata censurata la mancata attribuzione alla ricorrente di punti ulteriori per il titolo di laurea magistrale in Giurisprudenza dichiarato correttamente in sede di domanda di partecipazione, che l'Amministrazione resistente ha omesso di valutare alla stregua di un diploma di laurea triennale. Infatti, per il diploma di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (quindi un titolo di laurea equipollente alla laurea triennale più quella specialistica ovvero alla laurea magistrale), l'Amministrazione ha deciso di assegnare alla ricorrente solo 1 punto. Ciò per diretta applicazione della menzionata previsione del bando, la quale non differenzia, erroneamente, i due titoli di studio in esame, non assegnando alcun punteggio ulteriore ai titoli, come quello posseduto dell'appellante e correttamente dichiarato in sede di domanda di partecipazione, superiori al titolo di laurea triennale, pur trattandosi di titoli accademici e piani di studio totalmente diversi. Inoltre, la ricorrente ha altresì censurato il quesito n. 23 presente nel suo questionario prova, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante. Questo il testo del quesito in questione:

23	What's a synonym of the adjective "honest"?	-0.25/0.75
	☒ truthfull. ☐ Memorable. ☐ Proper.	

Notoriamente, infatti, il vocabolo “*truthfull*” non trova riscontro nella lingua inglese. Da ciò deriva l'assoluta erroneità del quesito n. 23, posto che l'appellante non avrebbe mai potuto selezionare la risposta A) (considerata corretta dall'Amministrazione). A causa di ciò, parte appellante è risultata, collocata nella graduatoria finale rettificata del concorso *de quo* (pubblicata in data 19/04/2023), quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 6202 con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante;

Il TAR Lazio, Sede di Roma, Sez. IV Ter, con la sentenza del 27 dicembre 2023, n. 19747, ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato “effettivo”;

La Sig.ra Laura La Barba ha impugnato tale pronuncia innanzi al Consiglio di Stato con ricorso n. 1433/24.

Di seguito, si riporta sinteticamente il contenuto dell'atto di appello, volto alla riforma della predetta sentenza del TAR: con il primo motivo di censura, si è contestato il ragionamento condotto dal TAR, in quanto affetto da un palese errore fattuale di fondo, che vizia l'intero impianto motivazionale della sentenza impugnata: i giudici di primo grado, invero, hanno omesso di considerare che l'appellante ha inoltrato all'Amministrazione una prima istanza di accesso agli atti al fine di ottenere le generalità dei controinteressati il 28 marzo 2023. L'istanza di accesso del 20 aprile 2023, richiamata nella sentenza impugnata, invece, è la seconda istanza che l'appellante ha inoltrato all'Amministrazione in seguito alla rettifica della graduatoria avvenuta appena un giorno prima, ossia il 19 aprile 2023. Stando così le cose è del tutto evidente che, al contrario di quanto affermato dal TAR, l'Amministrazione disponeva di un tempo più che “ragionevole” per evadere l'istanza di accesso entro il termine per impugnare la graduatoria, coincidente con il successivo 26 aprile”. Di conseguenza, la condotta di parte appellante è stata pienamente rispettosa del principio di ordinaria diligenza, avendo la stessa appellante effettuato ogni attività necessaria e possibile per acquisire tempestivamente le generalità e gli indirizzi dei controinteressati. Inoltre, nell'appello è stato altresì evidenziato che la graduatoria degli idonei di interesse dell'appellante non contiene le generalità dei candidati ivi inclusi, ma unicamente l'indicazione del codice ID identificativo della domanda di partecipazione al concorso e il punteggio conseguito. Ne deriva che il processo di identificazione dei soggetti che rivestono la qualifica di controinteressati si è concluso solamente nel momento in cui l'Amministrazione, in riscontro alle istanze di accesso agli atti presentate dall'appellante, ha fornito i nominativi e gli indirizzi di residenza di tali candidati, posto che solo in tale momento si è realizzata la “simultanea sussistenza” dell'elemento formale e dell'elemento sostanziale necessari affinché detti soggetti potessero rivestire la qualifica di controinteressato. Con il secondo e con il terzo motivo di appello, poi, sono state devolute integralmente all'esame del Consiglio di Stato le censure mosse in primo grado e, dunque, l'erronea formulazione del quesito n. 23 del questionario della prova scritta, nonché l'errata valutazione della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza.

6. **Nominativi dei controinteressati:** il ricorso in appello è stato presentato nei confronti di: Davide Laurato, Pompeo Rocco Capece, Barbara Pecci, Paolo Rotunno, Gabriella Corona e Simona Bultrini, non costituiti in giudizio.

La presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati che precedono la ricorrente/appellante nella graduatoria e che, in caso di accoglimento del gravame, vedrebbero pregiudicati i relativi interessi (soggetti potenzialmente controinteressati).

Si avvisa altresì che:

- l'Autorità adita è il Consiglio di Stato, Sede Giurisdizionale, Sez. Quarta;

- il ricorso in appello ha il seguente n. di R.G.: 1433/2024;

Gli scriventi

AVVISANO INOLTRE CHE

con la citata ordinanza n. 158/2025, pubblicata il 10 gennaio 2025, il Consiglio di Stato ha statuito che:

“- nella presente controversia, nella quale la materia del contendere riguarda essenzialmente l'esatta posizione da attribuire in graduatoria all'odierna appellante, in ragione del possibile coinvolgimento delle posizioni degli altri candidati che precedono la originaria ricorrente nella graduatoria stessa e che, in caso di accoglimento del gravame, vedrebbero pregiudicati i loro interessi, si imponga preliminarmente rispetto ad ogni altra decisione la necessità di un'integrazione del contraddittorio nei confronti di detti concorrenti;

- tale integrazione, da effettuarsi a cura della parte appellante nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con autorizzazione d'ufficio alla notifica per pubblici proclami, debba avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

I - dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, con onere a carico della parte ricorrente e, a pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

II - la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e sul sito di Formez PA di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione dell'amministrazione appellata, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso e i nominativi dei controinteressati;

III - la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata dei suddetti siti e, in ogni caso, facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

IV - una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella segreteria della Sezione nei successivi trenta giorni, un'attestazione dei competenti Uffici dell'Amministrazione appellata da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate".

SI AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegata la ripetuta ordinanza n. 158/2025 resa dalla Sez. IV del Consiglio di Stato nel ricorso in appello n. 1433/2024, pubblicata il 10 gennaio 2025, il ricorso di primo grado, l'atto di appello, il presente avviso e, infine, le graduatorie contenenti l'indicazione dei controinteressati.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez PA dovranno, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

i) pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso di primo grado, dell'appello, della presente ordinanza, nonché l'elenco dei soggetti controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso che indichi che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della suddetta ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

ii) effettuare la pubblicazione per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata dei suddetti siti e, in ogni caso, facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

iii) rilasciare alla parte appellante un attestato, da inviare all'indirizzo pec simona.fell@pec.it, ai fini del deposito da effettuarsi entro 10 gg (come ordinato dal G.A.), nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione del ricorso di primo grado, dell'appello, dell'ordinanza del Consiglio di Stato e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi;

iv) rilasciare alla parte appellante una attestazione del competente Ufficio delle Amministrazioni appellate da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità innanzi indicate; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui la pubblicazione è avvenuta;

v) inoltre, curare che sull'home page dei relativi siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la suddetta ordinanza.

Palermo-Roma, 15 gennaio 2025

Avv.to Prof. Diego Vaiano

Avv. Alvise Vergerio di Cesana

Avv. Simona Fell